



SPID – SISTEMA PUBBLICO PER L'IDENTITÀ DIGITALE

Avviso nr. 14

04/10/2019

Rilascio identità digitale della persona giuridica alle Pubbliche Amministrazioni

Premesso che, al fine di rilasciare l'identità digitale della persona giuridica, l'articolo 7 del Regolamento "Recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID", richiede sia *fornita la visura camerale attestante i poteri di rappresentanza conferiti alla persona fisica che sottoscrive e presenta l'istanza;*

Appurata la sopravvenuta esigenza di poter fornire un'identità digitale SPID della persona giuridica anche alla Pubblica Amministrazione;

Considerato che le Pubbliche Amministrazioni non possono fornire la prevista visura camerale;

Premesso che, ai fini del presente avviso, si intende per:

- **PA:** Pubblica Amministrazione richiedente;
- **IdP:** Gestore dell'identità digitale SPID;
- **Informazioni verificate:** informazioni acquisite e verificate dall'IdP, o informazioni, pubblicamente disponibili su fonti autoritative, utilizzate dall'IdP per le previste verifiche, fra cui l'IPA, il "sito istituzionale" della PA, la sezione "amministrazione trasparente" del "sito istituzionale della PA", l'albo pretorio della PA, pubblici registri.
- **IPA:** indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori dei pubblici servizi;
- **Sito istituzionale:** sito web della PA indicato nella "Scheda Riferimenti Ente" dell'IPA;
- **PEC istituzionale:** indirizzo PEC della PA indicato nella "Scheda Riferimenti Ente" dell'IPA;
- **PEC dell'IdP:** indirizzo PEC dell'IdP, indicato nella pagina web relativa all'IdP, sul sito istituzionale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, nella sezione "Elenco identity provider accreditati".

Si informano gli IdP e le PA che, nel caso in cui la richiesta di identità afferisca ad una Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, soggetto non iscrivibile presso le Camere di Commercio, in sostituzione della visura camerale, la verifica di cui all'articolo 7 in premessa può essere espletata mediante una delle seguenti modalità:

1. Richiesta presentata *de visu* dal legale rappresentante cui l'IdP, accertata l'identità e la qualifica mediante le informazioni verificate, rilascia l'identità digitale della PA.
2. Richiesta presentata *online* previa autenticazione con credenziali SPID di livello 2 o superiore dal legale rappresentante cui l'IdP, accertata la qualifica mediante le informazioni verificate, rilascia l'identità digitale della PA.
3. Richiesta, pervenuta dalla PEC istituzionale dell'Amministrazione, sottoscritta con firma elettronica qualificata, basata su un certificato qualificato in cui sia indicata l'organizzazione di appartenenza per la quale si sta richiedendo l'identità digitale e il ruolo/titolo del titolare dal quale si evinca il possesso dei poteri decisionali (es. Sindaco / Presidente/ Direttore Generale, Dirigente, ecc.) in cui dichiara di avere il potere di richiedere l'identità digitale per l'amministrazione.
4. Richiesta, pervenuta dalla PEC istituzionale dell'Amministrazione, sottoscritta con firma elettronica



qualificata basata su un certificato qualificato in cui non sia indicata l'organizzazione di appartenenza per la quale si sta richiedendo l'identità digitale del titolare ovvero non sia indicato il ruolo/titolo, l'IdP verifica i necessari poteri del richiedente attraverso le informazioni verificate.

5. Richiesta pervenuta dalla PEC istituzionale dell'Amministrazione con l'indicazione delle modalità di pubblicità legale di un atto di nomina della persona fisica, e i suoi estremi, cui l'IdP è autorizzato a rilasciare l'identità digitale della PA. In questo caso l'IdP, ricevuta la richiesta, verifica la congruenza con quanto ricevuto via PEC e l'atto di nomina pubblicato.

L'IdP è libero di scegliere quali delle modalità sopra elencate rendere disponibili.

Le richieste di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5 contengono l'indicazione della persona fisica (nome, cognome e codice fiscale o estremi documento di riconoscimento) cui l'IdP è autorizzato a rilasciare l'identità digitale della PA. Nei casi di cui ai precedenti punti 3 e 4, l'identità digitale può essere rilasciata anche al soggetto che ha sottoscritto la richiesta. In questi casi, l'IdP richiede al soggetto che ha sottoscritto la richiesta gli estremi di un documento di riconoscimento e della Tessera Sanitaria (o della Tessera del Codice Fiscale) per espletare le verifiche previste per il rilascio dell'identità digitale SPID.

L'IdP verifica l'identità della persona cui rilasciare l'identità digitale della PA con le modalità previste per il rilascio dell'identità digitale SPID ovvero, escluso il caso di cui al punto 1, attraverso un processo di autenticazione SPID con credenziali di livello 2 o superiore.

Al fine di ricondurre nel tempo la responsabilità ad un unico IdP, ove previsto nel presente avviso l'uso di credenziali SPID, è necessario che le stesse siano state rilasciate dallo stesso IdP al quale vengono richieste le credenziali della persona giuridica.

L'IdP conferma alla PA l'avvenuto rilascio dell'identità SPID mediante comunicazione alla PEC istituzionale riportando il nominativo del soggetto cui è stata rilasciata. Nei casi di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 nella medesima comunicazione è indicato che, salvo comunicazione da inviare alla PEC dell'IdP (nella comunicazione è specificato l'indirizzo), l'identità digitale sarà attivata trascorsi due giorni lavorativi. L'identità digitale può essere attivata prima di detto termine nel caso in cui la PA risponda alla comunicazione prendendo atto del rilascio dell'identità digitale.

Il Responsabile del progetto SPID